

Per copia conforme
all'originale*Handwritten signature***b) - La temporanea continuazione dell'esercizio d'impresa.**

Il Commissario liquidatore ha richiesto la temporanea continuazione del sopra menzionato esercizio d'impresa in considerazione del danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato dall'improvvisa interruzione del detto esercizio (15.2.1995). Il Comitato, ottenute indicazioni e precisazioni successive, ha espresso il proprio parere favorevole alla continuazione (25.2.1995) e l'Autorità di vigilanza ha autorizzato il ripetuto esercizio provvisorio (D.M. Tesoro 2.3.1995).

c) - La richiesta dello stato di insolvenza.

Nel corso del semestre in riferimento, il Commissario liquidatore ha richiesto lo stato di insolvenza dell'EFIM; il Ministero del Tesoro ha espresso un preventivo parere favorevole alla richiesta di che trattasi; il 26 giugno 1995 è stato notificato un estratto della correlativa sentenza dichiarativa.

d) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.

Si tratta delle comunicazioni, a ciascun creditore dell'ente in l.c.a., dell'ammontare delle somme risultanti a loro credito secondo le scritture contabili ed i documenti in possesso dell'ente medesimo, da inviare entro un mese dalla nomina del Commissario liquidatore. Questa operazione è propedeutica alla formazione dello stato passivo disciplinato dall'art. 209 del R.D., cui occorre provvedere entro novanta giorni dalla data del provvedimento di l.c.a..

Nel semestre di riferimento non si è provveduto ai sensi dei due articoli del R.D. sopra richiamati.

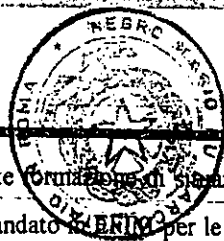
e) - Il contenzioso con FINMECCANICA.

La l.c.a. ha ereditato dalla precedente liquidazione ex legge n. 33/1993 un rilevante e complesso contenzioso che, nel semestre in esame, ha visto la prosecuzione di due grossi procedimenti arbitrali (sulla valutazione delle azioni della società ex EFIM del c.d. "comparto difesa" e sulla titolarità delle azioni della società Armamenti ed Aerospazio).

f) - Le carenze di personale.

Le disposizioni della legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni hanno sancito una progressiva dismissione del personale ex EFIM secondo scadenze verosimilmente rapportate a contenuti tempi di conclusione della liquidazione per così dire "principale". Sennonché molteplici fattori l'hanno ritardata (v., in particolare, quelli promananti dall'Unione europea); sono poi rimaste operanti numerose procedure liquidatorie ai sensi della medesima legge n. 33 (le c.d. "prolungate" nel semestre in riferimento sono state ben 24); sono, quindi, iniziate numerose liquidazioni coatte amministrative di società dell'ex gruppo EFIM nei confronti delle quali il Commissario liquidatore è Autorità di vigilanza (n. 13 procedure); poi, è continuato l'esercizio d'impresa come riferito nel precedente punto b).

Il combinarsi delle richiamate situazioni ha evidenziato l'esiguità delle risorse che doveva attendere alle più disparate attività; i pochi comandi di personale presso l'EFIM hanno ridotto ma non risolto il problema. Tra l'altro l'avvicinarsi di vari dipendenti nel tempo ha fatto disperdere l'indispensabile e

Per copia conforme
all'originale*Handwritten signature*

preziosa "memoria storica" dei pregressi fatti di gestione, con conseguente formazione di situazioni di criticità, malgrado la professionalità e la buona volontà del personale comandato *ERICO* per le attività dell'ex Ente.

g) - Le osservazioni del Comitato.

Nel periodo di riferimento il Comitato (anche come Collegio sindacale "a termine" per le società di cui continuavano le procedure ex legge n. 33/1993) ha formulato osservazioni sul ricorso a consulenze esterne, sulla necessità di curare la diminuzione dell'ammontare delle giacenze di fondi presso il sistema bancario ed elevare la loro redditività, sui ritardi nella tenuta della contabilità nonché sul ritardo nella presentazione della relazione semestrale ai sensi dell'art. 205 del R.D. n. 267/1942.

Paolo GERMANI.....

Luciano BORRELLI.....

Alessandro TROTTER.....

Roma, 15.4.1998

per copia conforme
all'originale
Rum R.

RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE (21.7.1995 - 20.1.1996) DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. N. 267/1942 (allegato al verbale n. 34 del 15.4.1998).

a) - Premessa.

Si ripropone la premessa del rapporto alla prima relazione semestrale prodotta dal Commissario liquidatore c.a. dell'EFIM (v. punto a) di quel rapporto).

b) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.

Nel semestre di riferimento non si sono verificate novità rispetto a quanto già segnalato nel rapporto sul 1° semestre di l.c.a. (v. punto d) e, quindi, i ritardi sono aumentati.

c) - Il contenzioso con FINMECCANICA.

La situazione contenziosa non ha registrato miglioramenti di sorta.

d) - Le carenze di personale.

Nel semestre in rassegna non si sono manifestati miglioramenti nella situazione segnalata nel 1° rapporto (v. punto f).

e) - L'archiviazione degli atti.

Il Comitato ha fatto presente la necessità di provvedere per tempo ad una razionale e durevole archiviazione degli atti delle liquidazioni dell'EFIM (quella ex legge 33 e quella coatta amministrativa) e delle società dell'ex gruppo pure liquidate, conseguendo il vivo interessamento del Commissario; sono anche state formulate proposte di soluzioni concrete segnalandole all'Autorità di vigilanza.

f) - Rischi derivanti dai contratti di swaps.

Sul tema il Comitato si è pronunziato formalmente più e più volte. Si prende atto che a pag. 5, punto 8 della relazione semestrale: "Iscrizione tra i conti d'ordine dei rischi derivanti da contratti di swaps" si legge quanto segue:

"Relativamente ai contratti di swaps su rischi di cambio della Nuova Safim in l.c.a., esistendo il rischio che la predetta società non recuperi, o recuperi solo parzialmente il valore netto derivante dalla somma algebrica delle partite attive e passive relative a tali contratti, è stato appostato tra gli altri conti d'ordine dell'Ente, in quanto azionista unico, il rischio massimo conseguente (172,6 miliardi di lire).

L'esatta determinazione di tale valore è stata possibile a seguito della trasmissione della relazione semestrale del Commissario liquidatore della Nuova Safim in l.c.a. relativa al periodo 16/2/95 - 15/8/95.

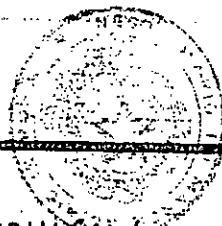
L'appostazione tra i conti d'ordine è conseguenza della volontà, da parte del Commissario liquidatore, di esperire ogni azione legale utile al fine di impedire gli effetti della "early termination" dei contratti di swaps."

g) - Le osservazioni del Comitato.



Per copia conforme
all'originale

[Signature]



Si riproducono le osservazioni formulate nel punto g) del primo rapporto.

Paolo GERMANI.....*[Signature]*

Luciano BORRELLI.....*[Signature]*

Alessandro TROTTER.....*[Signature]*

Roma, 15.4.1998

 Per copia conforme all'originale <i>Nu. 2</i>	
RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA TERZA RELAZIONE SEMESTRALE (21.1.1996 - 20.7.1996) DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. N. 267/1942 (allegato al verbale n. 34 del 15.4.1998).	
a) - Premessa.	
Si ripropone la premessa del rapporto alla prima relazione semestrale prodotta dal Commissario liquidatore c.a. dell'EFIM (v. punto a) di quel rapporto).	
b) - Il ritardo nell'attuazione dell'art. 207 del R.D. n. 267/1942.	
Le comunicazioni ai creditori in rassegna sono state effettuate solo al termine del semestre di riferimento; non era stato redatto lo stato passivo.	
c) - Il contenzioso con FINMECCANICA.	
Non si è registrato alcun miglioramento ed il trascorrere del tempo non migliora la situazione.	
d) - Le carenze di personale.	
Nel complesso si sono registrati alcuni miglioramenti, ma permane preoccupante la perdita della "memoria storica" per l'esodo dei "vecchi" impiegati.	
e) - L'archiviazione degli atti.	
Sia il Comitato di sorveglianza che il Commissario liquidatore hanno profuso i propri sforzi per la soluzione del preoccupante problema, con particolare riferimento al "dopo - liquidazione". I verbali del Comitato sono uno specchio analitico delle iniziative adottate.	
f) - Rischi derivanti dai contratti di swaps.	
La relazione del Commissario sul terzo semestre (21.1.1996 - 20.7.1996) in esame illustra con dovizia di particolari il succedersi degli avvenimenti, che spiegano il significato e la portata della causa "pilota" con Sakura Bank.	
g) - Le osservazioni del Comitato.	
Il Comitato (anche come Collegio sindacale "a termine" per le società di cui continuavano le procedure ex legge n. 33/1993) ha segnalato la necessità di diminuire l'ammontare delle giacenze di fondi presso il sistema bancario e di richiedere, sulle giacenze medesime, migliori condizioni; al fine del semestre si sono registrati dei miglioramenti.	
E' stato segnalato il ritardo nella presentazione delle relazioni semestrali già "maturate" alla data del 20.7.1996.	
Paolo GERMANI..... <i>Germani</i>	
Luciano BORRELLI..... <i>Borrelli</i>	
Alessandro TROTTER..... <i>Trotter</i>	
Roma, 15.4.1998	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/1996

RELAZIONE SULLA GESTIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito del D.L. n. 340 del 17/7/1992, l'Efim e' stato soppresso e posto in liquidazione. Con reiterazioni successive, si e' pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 17/2/1993. Tale legge pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa puo' essere spesa:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle societa' da esso controllate al 100% sia direttamente che indirettamente;
- 2) nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle societa' da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla richiamata legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle societa' controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Successivamente, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, inoltre, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonche' decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno essenzialmente determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali era prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738). A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., per evitare che le erogazioni effettuate potessero essere considerate illegittimi aiuti di stato, si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti.
- b) l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 9.000 stanziati dalla legge 33), di cui:
- b1) 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b2) 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b3) un ammontare, non inferiore a 1.500 miliardi, da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);
- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previste dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società

interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994).

Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;

- e) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- f) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995.

PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1996 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) Cessione Attività:

Sono state cedute le attività e parte delle passività delle seguenti società, non appartenenti al settore alluminio, trattate al successivo punto 2):

- CESIC
- BREDA FUCINE MERIDIONALI

2) Settore alluminio:

In data 29/3/1996 è stata perfezionata la cessione di alcune attività e passività dell'Alumix, della Alures, della Almax e della Sardal alla ALCOA Italia S.p.A..

Il 13/6/1996 sono stati altresì alienati alcuni cespiti aziendali della Nuova Comsal S.p.A. e l'intero pacchetto azionario del Tubettificio europeo S.p.A..

In data 31/10/1996 è stato ceduto il ramo d'azienda della Alumix di Porto Marghera (VE) alla Trafilerie e Corderie di Venezia S.p.A., nonché l'intero pacchetto azionario della Comital S.p.A..

3) Decorrenza della proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Già nel precedente esercizio, con decreto del Ministro del Tesoro del 21/01/1995 per le società dei comparti alluminio

e ferroviario, nonché per le società Istituto Ricerche Breda, Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Breda Fucine Meridionali, Oto Trasm, Cesic e Cesis, il termine di legge per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa era stato prorogato al 31/01/1996, in funzione delle concrete possibilità di cessione delle società medesime.

Con successivo decreto dello stesso Ministro del Tesoro del 22/2/1995, tale proroga era stata estesa anche alla SIGMA.

Di fatto però, l'Istituto Ricerche Breda (il 26/9/95), la Nuova Breda Fucine (il 26/9/95) e la Breda Energia (il 2/11/95) erano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Pertanto nel corso del 1996 è continuata a decorrere la proroga per le società escluse dal citato assoggettamento a l.c.a..

4) Liquidazione coatta amministrativa:

Con distinti provvedimenti, nel corso del 1996, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le seguenti società controllate (direttamente o indirettamente):

- ALMAX ITALIA (100%)
- ALURES (100%)
- BREDAL FUCINE MERIDIONALI
- OTO TRASM
- SARDAL (100%).

5) Erogazioni effettuate ex art. 1 comma 2 D.L. 471/93:

Come già precedentemente accennato, a seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., conseguenti dalle erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 471 del 23/11/93 e successive reiterazioni (fino alla conversione nella Legge n. 738 del 27/12/94 del D.L. 22/11/94 n. 643), si è ritenuto di dover configurare le dette erogazioni quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti. Per effetto di ciò, nel corso dell'esercizio, si sono determinate delle sopravvenienze attive, economicamente contrapponibili ai correlati oneri imputati nel Conto economico dell'esercizio chiuso al 31/12/95.

6) Storno operazione di compensazione crediti/debiti con Aviofer S.p.A.:

A seguito di una più approfondita valutazione del regime giuridico a cui sono assoggettate le obbligazioni emesse dal Tesoro dello Stato per il pagamento dei debiti ante 17/7/1992 dell'Efim, si è ritenuto di procedere allo storno della compensazione a suo tempo operata tra la posizione debitoria dell'Ente verso la controllata Aviofer

S.p.A. ed il credito sorto verso la stessa controllata successivamente all'emissione delle obbligazioni.

A seguito dell'avvenuta compensazione, tali obbligazioni erano rimaste nella disponibilit  dell'Ente stesso ed iscritte a bilancio tra i crediti finanziari verso terzi (istituti di credito).

Conseguentemente alla retrocessione della compensazione,   stato ripristinato il credito verso la Aviofer S.p.A., con valuta 1/4/1994, e sono state consegnate le obbligazioni relative;   stato, pertanto, annullato il credito finanziario verso terzi.   stata, infine, registrata una sopravvenienza attiva, determinata dai proventi finanziari conseguenti all'addebito degli interessi alla controllata Aviofer S.p.A., per il periodo dall' 1/4/94 al 31/12/96.

7) Conversione in capitale dei crediti vantati nei confronti delle societ  del settore ferroviario.

Con decreto del Ministro del tesoro n. 752201 del 19/11/1996 sono stati individuati i crediti vantati dall'Efim nei confronti delle varie societ  del settore ferroviario, ai fini della loro conversione in capitale delle stesse, deliberata dalle rispettive assemblee. Tali crediti, in ottemperanza dell'art. 3, comma 2 del D.L. 28/9/1996 n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/1996 n. 602, si riferiscono a situazioni patrimoniali al 30/6/1996.

8) Aiuti di Stato alla Breda Fucine Meridionali:

In data 29 maggio 1996 la Commissione delle Comunit  Europee, relativamente alla Breda Fucine Meridionali S.p.A., ha ritenuto aiuti di Stato:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 miliardi di lire ;
- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 miliardi di lire;
- c) i finanziamenti accordati dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'Efim, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due societ  madri di 63 miliardi di lire.

  stato, pertanto, intimato allo Stato italiano di procedere al recupero degli aiuti versati (per l'ammontare complessivo di lire 125,8 miliardi di lire, oltre interessi).

Avverso tale sentenza, il 12/8/1996,   stato proposto appello al Tribunale di primo grado della CEE.

9) Liquidazione della Societ  Armamenti e Aerospazio:

In data 30 maggio 1996 la societ  Armamenti e Aerospazio   stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, comma 1, n. 3.

10) Contenzioso con Finmeccanica in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote delle società del settore difesa.

Finmeccanica, all'atto della cessione da parte di Efim delle azioni e delle quote delle società del settore difesa, aveva corrisposto un prezzo provvisorio in pagamento delle stesse (per complessivi 81 milioni di lire), demandando la determinazione del prezzo definitivo a Mandatari delle parti o, in mancanza, ad un arbitratore unico. Poiché entro il termine contrattualmente concordato i Mandatari non erano stati nominati, su istanza presentata il 14/2/95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha nominato un arbitratore "perché provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994".

In data 12/2/96 l'arbitratore ha consegnato la sua perizia di valutazione. L'Efim, ravvisando talune divergenze interpretative rispetto al contratto del 30/12/94 circa i criteri seguiti nella valutazione, con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1996 ha specificato, con appositi quesiti, tali controversie interpretative, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'arbitratore ed ha, pertanto, iniziato un ulteriore arbitrato, anch'esso previsto dal contratto del 30/12/1994, tendente, soprattutto, a definire i criteri di valutazione da adottare per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non esiste attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione.

Tale attività, peraltro, è stata sviluppata, nel periodo considerato, a cura di alcune società controllate, e riguarda prevalentemente il settore dell'alluminio ed il settore ferroviario.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti dell'Efim con le imprese controllate si è sostanziata, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario, essendo venuta meno la necessità di attuare la funzione di indirizzo e di

controllo delle attività, a causa dello stato di liquidazione dell'Ente stesso.

Sono da segnalare, in particolare:

- a) i trasferimenti disposti a favore di società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93, per poter far fronte al pagamento dei debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente T.F.R. impiegati e dirigenti);
- b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria, dei costi di prepensionamento del personale delle società, a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/81/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 598 del 27/10/1994;
- c) le garanzie prestate dal Commissario su obbligazioni di società controllate.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31/12/1996

Si espongono, di seguito, i principali eventi verificatisi successivamente al 31/12/1996, indipendentemente dagli effetti diretti o indiretti che hanno avuto sul bilancio in esame:

1) Lodi arbitrali nelle controversie con FINMECCANICA:

- a) In data 27/1/1997 è stato emesso un lodo parziale relativamente alla controversia con Finmeccanica riguardante i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote trasferite alla stessa dall'Efim. Sostanzialmente, la maggioranza degli arbitri ha deciso, accogliendo le tesi dell'Efim, che la determinazione del prezzo debba essere effettuata utilizzando criteri di valutazione misti patrimoniali-reddituali. La precedente determinazione dei prezzi di cessione era stata effettuata dall'arbitratore unico adottando criteri che tenevano conto "esclusivamente" dei redditi e dei flussi finanziari prospettici delle aziende trasferite. Avverso il lodo parziale su accennato, in data 4/3/1997, è stato proposto atto di impugnazione da parte di Finmeccanica dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

- b) In data 20 marzo 1997 e' stato emesso un lodo relativamente alla controversia riguardante lo scorporo dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali attive e passive nascenti da rapporti contrattuali con i governi di Iran, Iraq, Libia, Peru', Venezuela ed Indonesia.

Secondo previsioni contrattuali tra Efim e Finmeccanica, era stata costituita, con capitale 100% Efim, la "Armamenti e Aerospazio S.p.A.". Tale societa', con capitale sociale iniziale di 200 milioni, aveva provveduto all'aumento dello stesso, a seguito del conferimento delle citate poste patrimoniali (esprese a valore di libro) e con emissione di azioni intestate alle societa' conferenti (Agusta, Oto melara, SMA, Breda Meccanica Bresciana ed Elicotteri Meridionali).

Il lodo arbitrale non ha ritenuto, come sostenuto da Finmeccanica, l'Efim inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti (trasferimento in capo ad una o piu' societa' dei rapporti patrimoniali e versamento del corrispettivo entro il 30/12/94). Ha ritenuto, peraltro, il Commissario liquidatore dell'Efim soggetto tuttora a tali obblighi, che ha valutato nel valore complessivo di 695 miliardi, oltre interessi legali dalla data del 30/12/94. Tali importi dovranno essere risarciti dall'Efim a Finmeccanica se e nella misura in cui non vi adempia il Ministero del Tesoro, quale azionista della societa' Armamenti e Aerospazio.

2) Liquidazione coatta amministrativa:

Con decreti del Ministro del tesoro, emessi in gennaio e marzo 1997 sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le societa':

- ALUMIX
- CESIS
- NUOVA COMSAL.

3) Proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Con un decreto del Ministro del Tesoro, in data 23/1/1997, sono stati prorogati, a varie date, i termini oltre i quali le seguenti societa' dovranno essere, se non vendute, poste in liquidazione coatta amministrativa:

- ALUCASA
- EURALLUMINA
- AVIOFER
- AVIS
- BREDACOSTRUZIONI FERROVIARIE
- BREDAMENARINIBUS
- CPA SUD

- COMETRA
- SIGMA

4) Cessione di societa' del settore ferroviario:

In data 30/1/97 sono state cedute a Finmeccanica, per il corrispettivo di circa 38,3 miliardi, tutte le societa' facenti parte del settore ferroviario controllate dall'Efim.

EVOLUZIONI FUTURE

Infine, va precisato che, attualmente sono in corso incontri bilaterali presso il Ministero del Tesoro, allo scopo di concludere, attraverso una complessa ed articolata transazione, tutto il contenzioso esistente con FINMECCANICA, oltre che definire e regolare finanziariamente tutti i rapporti debitori e creditori esistenti con la stessa e le sue societa' controllate.